



Decreto n. 52/2020

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

Visto il protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana dal 16 settembre al 15 ottobre 2020, tra la Giustizia Amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti pubblicato in data 15/9/2020 sul sito internet della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto di dover recepire per la sede di Catanzaro del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, relativamente allo svolgimento delle udienze pubbliche o cautelari comprese nel periodo che va dal 16 settembre al 15 ottobre 2020, le modalità previste nel suddetto Protocollo d'intesa, che si riportano nel seguito, con le modifiche ritenute necessarie ed evidenziate in grassetto:

1) sono soppresse le chiamate preliminari.

2) Al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nell'aula di udienza, con richiesta sottoscritta da tutte le parti costituite, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà in relazione ad affari cautelari depositano la richiesta fino alle ore 12 del giorno libero antecedente a quello della camera di consiglio.

3) Le richieste di passaggio in decisione senza discussione di affari da trattare in udienza pubblica possono essere depositate entro tre giorni liberi prima dell'udienza; in tal caso, sull'accordo delle parti da manifestare nella stessa richiesta di passaggio in decisione - in aggiunta agli altri atti difensivi da presentare nei termini previsti dal codice del processo amministrativo - potranno essere depositate, almeno due giorni liberi prima dell'udienza, eventuali note, contenute in non più di cinque pagine.

4) In mancanza della richiesta di passaggio della causa in decisione, come disciplinata nei precedenti punti 2) e 3), le discussioni si svolgono secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo e non può essere limitato il diritto dei difensori alla discussione. In nessun caso, inoltre, il deposito della richiesta di passaggio in decisione della causa può costituire integrazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 60 c.p.a..

5) Durante le discussioni in udienza pubblica gli avvocati sono esonerati dall'obbligo di indossare la toga e non utilizzano i microfoni. Il presidente del collegio è autorizzato ad utilizzare il microfono.

6) Le cause, per le quali non sia pervenuta alcuna richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate; in relazione a ogni fascia, ciascuna della durata di un'ora, i presidenti dei collegi possono modulare il numero di affari da trattare, tra un minimo di 8 affari e un massimo di 15 affari, fatte salve le situazioni particolari per le quali si renda opportuna una differente modulazione; nella determinazione del numero degli affari da inserire in ciascuna fascia si terrà conto, ove possibile, della loro verosimile durata, avuto riguardo alla tipologia e alla complessità della questione, nonché al numero delle parti coinvolte. L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa nella **Sezione dedicata al TAR Calabria - Catanzaro**- entro le ore 14:00 del giorno prima dell'udienza; la pubblicazione dell'elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione.



Decreto n. 52/2020

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

7) Il presidente del collegio, quando ricorrano particolari esigenze oppure in previsione di un significativo afflusso di persone, può disporre, al momento della pubblicazione dell'elenco delle cause di cui al punto precedente, il rinvio in prosecuzione, al giorno successivo, della trattazione di parte degli affari già fissati. In tal caso le segreterie, in aggiunta alla pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi delle cause, avvisano gli avvocati, le cui cause risultino rinviate al giorno successivo, con una email o un'altra forma di comunicazione entro le ore 15:00 del giorno prima dell'udienza (qui intendendosi come data dell'udienza quella originariamente fissata e non quella in prosecuzione).

8) Le cause per le quali vi sia stata richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l'ultima discussione, ed è dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione.

9) Nelle sale d'attesa e nelle aule di udienza i magistrati, gli avvocati e il pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale e indossano la mascherina.

10) Fatte salve le prerogative dei presidenti dei collegi nell'esercizio del potere di direzione dell'udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico alle aule d'udienza si riconoscerà priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato a una specifica discussione. **Il Segretario generale del TAR Calabria –Catanzaro- adotterà le misure necessarie per il tracciamento delle presenze alle udienze pubbliche di persone diverse dai magistrati e dai difensori.**

11) È consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, fermo restando il potere del presidente del collegio di impedirne l'accesso all'aula o di disporre l'allontanamento, là dove ricorrano esigenze di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti. Analogamente è rimessa al presidente del collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio dei tirocinanti ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

12) gli avvocati patrocinanti le cause del giorno possono accedere solo al primo piano (sala avvocati per l'attesa della chiamata e aula udienza -solo dopo la chiamata della causa-) a decorrere da dieci minuti prima dell'inizio della fascia oraria di chiamata dell'udienza cui sono interessati, al termine della quale dovranno, senza indugio, uscire dai locali del Tribunale;

Sentito il Presidente della Seconda Sezione interna, dott. Giovanni Iannini;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza al recepimento dell'intesa avuto riguardo alle ravvicinate date di udienza di questo TAR;

Ritenuto che:

- appare auspicabile che le parti costituite in ciascun giudizio optino in modo concordato, ogni qual volta ritenuto possibile, per la richiesta scritta di passaggio in decisione senza preventiva discussione (punto 2 della intesa in premessa);

-in quest'ottica volta a consentire ai difensori di non essere presenti in aula quando non strettamente necessario, l'istanza di rinuncia alla domanda cautelare e quella di motivato



Decreto n. 52/2020

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

rinvio della stessa possono essere presentate dal ricorrente e, nella seconda ipotesi, anche dalle altre parti costituite, fino alle ore 12 del giorno libero antecedente a quello della udienza. In caso di istanze di rinvio sarà possibile evitare l'inserimento della causa nell'elenco di quelle da trattare in aula solo in caso di adesione scritta delle altre parti costituite da presentare secondo le citate modalità (entro ore 12 del giorno libero antecedente quello della udienza).

Resta ovviamente ferma la valutazione delle istanze da parte del collegio giudicante.

Ritenuto infine doversi riservare in via eventuale in prossimità della celebrazione delle udienze ulteriori dettagli organizzativi di carattere pratico.

DECRETA

1. Il protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana dal 16 settembre al 15 ottobre 2020, pubblicato in data 15/9/2020 sul sito internet della Giustizia Amministrativa e richiamato nelle premesse del presente decreto, è recepito con le modifiche ritenute necessarie ed evidenziate in grassetto, per la sede del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro. Pertanto, le udienze comprese nel periodo che va dal 16/9/2020 al 15/10/2020 si svolgeranno con le modalità riportate nelle premesse.

2. Il presente provvedimento sostituisce il decreto presidenziale n. 44/2020 del 22/8/2020.

3. Resta salva la facoltà di modificare quanto disposto con il presente atto qualora se ne ravvisi la necessità nonché l'adozione di ogni altra eventuale misura organizzativa necessaria a garantire il corretto svolgimento delle udienze.

Il presente decreto s'intende automaticamente prorogato nell'eventualità in cui lo stato di emergenza sanitaria nazionale dovesse essere ulteriormente prorogato.

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente provvedimento al Presidente della 2^a Sezione interna, ai Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, nonché all'Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché mediante affissione negli Uffici del T.A.R. e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Catanzaro, 16 settembre 2020

Il Presidente
dott. Giancarlo Pennetti